



COMUNE DI SCIARA
Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE

COPIA ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 14 DEL 18-06-2020

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2020

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art.15 della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva, si rende necessario assumere specifiche iniziative dirette al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre il rischio incendi e di mitigare le conseguenze per la pubblica incolumità;

CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree soprattutto all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti sterpaglie e quant'altro possa essere causa di incendio, sia nelle reti viarie comunali

che nei terreni incolti e in stato di abbandono, al fine di scongiurare rischi per la salute e la pubblica incolumità;

RITENUTO che nell'ambito del territorio Comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente, causato dalla mancanza delle attività di pulizia delle reti viarie comunali e dei terreni incolti e in stato di abbandono;

VISTE le leggi regionali n. 16 del 06/04/1996 e n. 14 del 31/08/1998;

VISTA La Legge 21/01/2000 N. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VOSTO IL Dlgs n. 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per la pubblica l'incolumità;

VISTO IL TITOLO III del Dlgs n.139 dell'08/03/2006 in materia di prevenzione incendi;

VISTO l'art.255 del Dlgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materie ambientali ";

VISTI gli artt. 449,650 e 652 del Codice Penale;

VISTO IL Dlgs n. 285/92 "Nuovo Codice della strada " e s.m.i.

VISTO art. 14 comma 8 lett. b) decreto legge 24 giugno 2014 n° 91

ORDINA

1. Durante il periodo compreso tra la data del **15 giugno 2020** ed il **30 Settembre 2020** è **fatto divieto**, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
- dalle ore **7,00** alle ore **9,00** nel periodo dell'anno che va dal **1° gennaio** al **14 giugno** e dal **01 ottobre** al **31 dicembre** è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro
<< art. 14 comma 8 lett. b) decreto legge 24 giugno 2014 n° 91 >>

2. a tutti i proprietari delle aree di terreni incolti prossimi alle abitazioni e lungo le strade e vie di comunicazione comprese le strade vicinali di procedere con interventi di pulizia e tutela del territorio al taglio della vegetazione incolta, degli arbusti e delle sterpaglie cresciute impropriamente nei terreni incolti anche in prossimità di strade vicinali e Comunali o prospicienti spazi e aree pubbliche;

3. che i proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligate a tenere regolate le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade, che siano obbligati a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale e dei marciapiedi;

4. che i proprietari confinanti ed i conduttori di fondi siano tenuti a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;

5. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, proprietari magazzini agricoli, fienili, fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianale e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo

provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazioni e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

6. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro il 30 giugno 2020 con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso il termine suindicato, senza indugio e ulteriori analoghi provvedimenti, provvede d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della forza pubblica;

7. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza;

8. I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 30 mt..

SANZIONI

L'inosservanza degli obblighi di cui all'art.42 della Legge Regionale nr.16 del 06/04/1996, coordinata con la Legge regionale nr.14 del 14/04/2006, riguardante l'obbligo di “ *mantenere pulite, tramite operazione meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione...immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate* .. comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 258,00 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di esse.

RICORDA

- Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane periferiche ;

- Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti amministrazioni:

Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Tel 115) Corpo Forestale (tel 1515)

Associazione Volontariato N.U.P.I.S. con sede in Sciara (PA) (tel 345/6004570)

Ufficio Comunale di Protezione Civile (091/8994005), Arma dei Carabinieri (Tel 112)

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica in tutto il territorio Comunale, inserita nel sito ufficiale del Comune (www.comune.sciara.pa.it)

Le forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

alla Prefettura di Palermo, al Comando Provinciale Vigile del Fuoco Termini Imerese, al Dipartimento Regionale delle Foreste di Palermo , al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Palermo, al Comandante della stazione dei Carabinieri Sciara, al Comandante di Polizia Municipale Sciara.

Sciara, 15/06/2020

Baragona

Il Sindaco
f.to Roberto